

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 164

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 2 ottobre 2017

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2006, N. 9
“TESTO UNICO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO”

Art. 1*(Oggetto e finalità)*

1. Questa legge modifica la legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), al fine di adeguarla alle norme che afferiscono alla competenza statale esclusiva o concorrente nelle materie considerate, nonché a fini di semplificazione e di promozione e valorizzazione delle risorse turistiche del territorio regionale.

Art. 2*(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 9/2006)*

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 9/2006, le parole: "residenze d'epoca" sono sostituite dalla parola: "condhotel".

2. Il comma 5 bis dell'articolo 10 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:

"5 bis. Sono condhotel gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari o da parti di esse, ubicate nello stesso Comune, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto in camere destinate alla ricettività, nonché, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati e non può in alcun modo beneficiare degli aumenti di cubatura riservati dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricettive. I condhotel sono disciplinati in base a quanto previsto dall'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."

Art. 3*(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 9/2006)*

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 9/2006 le parole: "e campeggi" sono sostituite dalle parole: " , campeggi e marina resort".

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 11 della l.r. 9/2006 è inserito il seguente:

"6 bis. Sono marina resort ai sensi dell'articolo 32 del d.l. 133/2014 gli esercizi ricettivi organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato."

Art. 4

(Modifica all'articolo 12 della l.r. 9/2006)

1. Al comma 5 bis dell'articolo 12 della l.r. 9/2006 dopo le parole "in custodia" sono inserite le parole: " , anche nella medesima piazzola,".

Art. 5

(Modifica all'articolo 15 della l.r. 9/2006)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 9/2006 le parole: "comma 3" sono sostituite dalle parole: "comma 4".

Art. 6

(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 9/2006)

1. La rubrica dell'articolo 21 della l.r. 9/2006 è sostituita dalla seguente: "Attività ricettive rurali e residenze d'epoca".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 9/2006 è inserito il seguente:

"3 bis. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico, architettonico e culturale assoggettati ai vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che offrono alloggio in camere o unità abitative."

Art. 7

(Modifiche all'articolo 34 della l.r. 9/2006)

1. Al comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 9/2006 la parola: "tre" è sostituita dalla parola: "quattro" e la parola: "sei" è sostituita dalla parola: "otto".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 34 della l.r. 9/2006 è inserito il seguente:

"5 bis. E' istituito presso la struttura regionale competente in materia di turismo il registro dei bed and breakfast (B&B) delle Marche. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per la costituzione del registro e per l'esercizio dell'attività, nonché le caratteristiche e le modalità di utilizzo del contrassegno identificativo dell'ospitalità nei B&B nel rispetto della normativa europea e statale."

Art. 8

(Modifica all'articolo 47 della l.r. 9/2006)

1. Il comma 1 dell'articolo 47 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:

"1. L'esercizio delle professioni turistiche è subordinato al possesso della specifica

abilitazione. Alle guide turistiche si applica quanto previsto dall'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Legge europea 2013)."

Art. 9

(Modifica all'articolo 58 della l.r. 9/2006)

1. Al comma 7 dell'articolo 58 della l.r. 9/2006 le parole: "e versato il deposito cauzionale di cui all'articolo 63" sono soppresse.

Art. 10

(Modifica all'articolo 62 della l.r. 9/2006)

1. Il comma 1 bis dell'articolo 62 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:

"1 bis. Per la vendita dei pacchetti turistici si applica quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).".

Art. 11

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 12

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) il comma 3 dell'articolo 47 della l.r. 9/2006;
- b) i commi 2 e 3 dell'articolo 49 della l.r. 9/2006;
- c) il comma 3 dell'articolo 51 della l.r. 9/2006;
- d) l'articolo 1 e il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 2014, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" e alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 "Legge forestale regionale");
- e) i commi 2 e 3 dell'articolo 51 della legge regionale 17 novembre 2014, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio", alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di

turismo” e alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 “Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale”).